



# Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea

Modifica del 6 febbraio 2024

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 15 ottobre 2021<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea è modificata come segue:

*Art. 1* Divieto d'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno

L'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle altre zone soggette a restrizioni (zone soggette a restrizioni) stabilite nell'allegato è vietata.

*Art. 2* Importazione di carni di pollame

<sup>1</sup> L'importazione di carni di pollame ottenute da animali detenuti nelle zone soggette a restrizioni stabilite nell'allegato è vietata.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, possono essere importati i prodotti seguenti:

- a. carni di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni sottoposte a un trattamento termico secondo l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687<sup>2</sup> che elimina l'agente patogeno dell'influenza aviaria;

<sup>1</sup> RS 916.443.102.1

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dic. 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/751, GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7.

- b. carni fresche di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni che non sia una zona di protezione, se:
  1. ogni singola partita è stata autorizzata dall'autorità competente del luogo di provenienza secondo le disposizioni degli articoli 42, 43 e 49 del regolamento delegato (UE) 2020/687,
  2. il veterinario cantonale ha precedentemente autorizzato l'importazione,
  3. prima dell'invio di ciascuna partita, l'azienda di destinazione ha confermato per iscritto all'autorità competente del luogo di provenienza l'accettazione della partita, e
  4. la partita è trasportata senza scarichi e senza interruzioni fino allo scarico nell'azienda di destinazione.

#### *Art. 6*            Certificati sanitari

Le carni di pollame e i prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 7 numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235<sup>3</sup>.

#### II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

#### III

La presente ordinanza entra in vigore l'8 febbraio 2024<sup>4</sup>.

6 febbraio 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Hans Wyss

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dic. 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE; GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2744, GU L, 2023/2744, 15.12.2023.

<sup>4</sup> Pubblicazione urgente del 7 feb. 2024 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato*  
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3-5)

## **Territori interessati e zone soggette a restrizioni**

### **1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell'UE interessati**

Gli Stati membri dell'UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nell'UE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447	Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L del 30.10.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/416, GU L, 2024/416, 31.1.2024

### **2 Stati membri dell'UE interessati**

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni:

Belgio  
Bulgaria  
Danimarca  
Francia  
Germania  
Polonia  
Romania  
Slovacchia  
Svezia  
Ungheria

